

DEVOLUZIONE DEI BENI ALLO STATO



RUOLO DEL CURATORE DURANTE LA GIACENZA

Il curatore:

- redige l'**inventario** dei beni
- li amministra (affitti, pagamento utenze essenziali, conservazione del patrimonio)
- compie atti urgenti e necessari
- riferisce eventuali emergenze al giudice.

Quando si accerta che non ci sono eredi → il curatore **consegna i beni allo Stato.** Art 586 C.C.



DEVOLUZIONE ALLO STATO (ART. 586 C.C.)

Art 586 C.C.

In mancanza di altri successibili(1), l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia [459, 519 c.c.].

Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

(1) Presupposto per l'applicazione della norma è che manchi un testamento (o questo disponga solo di parte dei beni) e/o non vi siano successibili legittimi che possano (es. per indegnità, vd. art. 463 del c.c.) o vogliano (es. per rinuncia, vd. art. 519 ss. c.c.) accettare l'eredità.

Ulteriore requisito è che il defunto sia cittadino italiano o apolide residente in Italia



DEVOLUZIONE ALLO STATO (ART. 586 C.C.)

- La **devoluzione allo Stato** (art. 586 c.c.) avviene solo si è certi che non esistano eredi.

Ciò accade quando:

- **Non ci sono successibili** (familiari entro il sesto grado, coniuge, unito civilmente, figli, etc.)
- Gli eventuali successibili **rinunciano tutti** all'eredità.
- Nessuno presenta una validazione del diritto successorio entro i termini.

👉 In questo caso, l'eredità non resta più “giacente”: diventa eredità vacante. L'acquisto dell'eredità da parte dello Stato, che subentra *iure successionis* con la qualificazione di erede a titolo derivativo, opera di diritto e senza bisogno di accettazione.



CHE COSA ACQUISTA LO STATO?

Lo Stato diventa erede:

- **a titolo universale** (subentra nei beni del defunto);
- **senza dover accettare con beneficio d'inventario** (ma risponde dei debiti nei limiti del valore dei beni acquisiti, in pratica non paga mai più di quanto riceve);
- **non può rinunciare** all'eredità.
- La gestione dell'eredità vacante da parte dell'Agenzia del Demanio è regolata dal Decreto Legislativo n. 300 del 1999, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia stessa. È importante sottolineare che l'Agenzia del Demanio non può disporre degli immobili ereditati in modo arbitrario. La sua azione è soggetta al controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze

NB Lo Stato non paga le imposte di successione.



ESEMPIO PRATICO

Il Sig Mario, di 78 anni, muore. Non era sposato, non aveva figli, e viveva da solo e possedeva:

- un appartamento (valore: 150.000 €) e alcuni beni mobili
- un conto corrente con 12.000 €
- alcune piccole passività (bollette e imposte arretrate per circa 1.500 €)

1) Nessun erede noto → richiesta di eredità giacente

2) Il curatore:

- fa il verbale di inventario dell'appartamento
- verifica il contenuto del conto corrente
- paga le spese urgenti (es. TARI arretrata)
- mette in sicurezza l'immobile
- cerca eventuali eredi (richiesta anagrafe, ricerche genealogiche)



ESEMPIO PRATICO

3) Nessun parente entro il 6° grado



Non esistono successibili secondo il codice civile.

4) Dichiarazione di eredità vacante

- Il curatore informa il giudice: non esistono eredi.
- Il Tribunale dichiara **l'eredità vacante** → a questo punto la giacenza termina.

5) Devoluzione allo Stato (art. 586 c.c.)

- acquisisce l'appartamento, che potrà essere venduto tramite l'Agenzia del Demanio
- acquisisce il conto corrente
- risponde dei debiti solo nei limiti del valore dei beni (non più di 162.000 € in questo caso)
- Il curatore consegna formalmente i beni all'Agenzia del Demanio e la procedura si chiude



RIEPILOGO FINALE

- Mancata accettazione → apertura dell'eredità giacente.
- Il curatore tutela e conserva il patrimonio.
- Se l'eredità resta priva di eredi → si apre eredità vacante
- Devoluzione allo Stato.
- Lo Stato acquista a titolo originario e senza responsabilità illimitata.

**N.B. E' PRASSI RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALLA
PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DELL'AVVENUTA
CHIUSURA**

COMPUTO E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI



LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO E SPESE

Il Curatore è inquadrato dalla giurisprudenza di legittimità come **Ausiliario del Giudice** che esplica una funzione pubblica, non come un rappresentante del chiamato all'eredità.

La Corte di cassazione ha precisato che è esclusa la possibilità per il giudice di far ricorso, per determinare il compenso del curatore dell'eredità giacente, ai criteri dettati per il compenso del curatore della liquidazione giudiziale, neppure per analogia, atteso che uno è un organo della procedura e l'altro un pubblico ufficiale. Questo sotto il profilo sostanziale attinente direttamente al *quantum* essendo l'attività del curatore più complessa di quella del curatore dell'eredità giacente specialmente quando questa di limiti all'inventario e alla semplice amministrazione temporanea dell'eredità senza occuparsi della liquidazione per essere nel frattempo sopraggiunta l'accettazione da parte di un erede.



LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO E SPESE

Criteri di Liquidazione del Compenso:

Il Tribunale liquida il compenso e le spese anticipate, tenendo conto:

- La natura, l'entità e i risultati delle prestazioni gestionali svolte.
- La durata e la complessità dell'incarico e l'impegno profuso.

In via orientativa, i criteri possono rifarsi alla disciplina per i compensi degli avvocati (art. 26 D.M. 155/2014, fino al **5% del valore dei beni amministrati**) o a quelli per i commercialisti (se l'attività liquidatoria è prevalente).



LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO E SPESE

- **Attivo Capiante:** Il compenso è a carico dell'attivo ereditario (in prededuzione). Se l'eredità è accettata, l'onere grava sull'erede accettante.
- **Procedura su Istanza di Parte senza Attivo:** Il compenso grava sulla parte privata che ha promosso l'apertura della procedura.
- **Procedura d'Ufficio senza Attivo Capiante:** In questo caso, in virtù della Sentenza della Corte Costituzionale n. 83 del 2021, l'articolo 148 del T.U. Spese di Giustizia è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevedeva che l'onorario del curatore fosse **anticipato dall'Erario**, riconoscendo l'effettività del diritto al compenso in quanto ausiliario del magistrato (anche se la procedura si è conclusa senza accettazione e con eredità incapiente).



ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO E RIMBORSO SPESE
AL TRIBUNALE DIREGGIO EMILIA
Ufficio Volontaria Giurisdizione / Giudice delle Successioni

R.G. Vol. n. [Numero di Ruolo Generale] Eredità Giacente di [Nome e Cognome del de cuius] – Deceduto/a il [Data del decesso]

Oggetto: Istanza di Chiusura della Procedura, Approvazione Rendiconto Finale e Liquidazione del Compenso del Curatore ex artt. 531 c.c. e 782 c.p.c.

Il sottoscritto Adv./Dott. [Nome e Cognome del Curatore], Curatore dell'Eredità Giacente di [Nome e Cognome del de cuius], nato/a a [Città] il [Data di nascita], e deceduto/a in [Città del decesso], nominato con Decreto di codesto Tribunale in data [Data del Decreto di nomina],

PREMESSO CHE

1. Il sottoscritto ha assunto le funzioni di Curatore in data [Data del Giuramento] prestando giuramento ex art. 193 disp. att. c.p.c..
2. La curatela si è svolta sotto la vigilanza di codesto Onorevole Giudice.
3. L'attività di gestione e amministrazione dell'asse ereditario si è protratta dal [Data inizio gestione] al [Data cessazione gestione].
4. Si è verificata una causa di cessazione della curatela, segnatamente:



Accettazione dell'Eredità: L'eredità è stata accettata da parte del chiamato [Nome Erede] in data [Data accettazione], come da documentazione depositata/allegata (art. 532 c.c.).

Devoluzione allo Stato: È stata accertata la mancanza di eredi (Eredità Vacante) o il diritto di accettare l'eredità si è prescritto, con conseguente devoluzione del patrimonio allo Stato (Agenzia del Demanio).

Esaurimento dell'Attivo: L'attivo ereditario è venuto a mancare in seguito alla liquidazione dei beni e al pagamento dei debiti, essendo residue solo le somme accantonate per le spese di procedura e il compenso del curatore.

:



In data odierna, unitamente alla presente istanza di chiusura, si deposita il **Rendiconto Finale** della gestione (che deve essere approvato da codesto Tribunale), dal quale risulta, in sintesi:

Descrizione	Totale Importo (€)
Totale Attivo iniziale (da Inventario)	€ [A]
Totale Entrate realizzate (frutti, vendite, incassi crediti)	€ [B]
Totale Uscite effettuate (pagamento debiti, spese autorizzate, tasse)	€ [C]
Attivo Finale Residuo in Cassa (A + B - C)	€ [D]
Spese e Compensi in Prededuzione già accantonati (se applicabile)	€ [E]



CONSIDERATO ALTRESI' CHE

Il Curatore ha diritto a un compenso per l'attività svolta e al rimborso delle spese sostenute per l'amministrazione dell'eredità, diritti che saranno liquidati dal Giudice con apposito decreto.

Il Curatore è inquadrato come **Ausiliario del Giudice**, e il compenso spetta in virtù dell'art. 49, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Il compenso e il rimborso delle spese anticipate sono **crediti prededucibili** da imputare all'asse ereditario, a preferenza dei creditori e dei legatari.

La liquidazione deve avvenire secondo il **prudente criterio del Giudice**, valutando la **natura, l'entità e i risultati delle prestazioni gestionali svolte, la durata dell'incarico, la sua complessità e l'impegno profuso.**

A tal fine, si prendono in considerazione, in via orientativa, i **criteri previsti per la professione prevalente**. In particolare:

Se l'attività prevalente è di amministrazione/gestione del patrimonio, si può fare riferimento all'art. 26 del D.M. 55/2014 (Avvocati), prevedendo una percentuale **fino a un massimo del 5% del valore dei beni amministrati**.

Se l'attività liquidatoria è stata prevalente sull'attività di mera conservazione (es. vendita di immobili, liquidazione concorsuale), si può fare riferimento all'art. 20 del D.M. 140/2012 (Commercialisti), calcolato sulla sommatoria dell'attivo realizzato e del passivo accertato.

Base di Calcolo: Il valore totale dei beni amministrati ammonta ad € [Valore totale Beni amministrati].

Attività Svolta (Sintesi ai fini della liquidazione):

Descrivere le attività principali: Esecuzione Inventario; Ricerca eredi; Adempimenti Fiscali (Dichiarazione Successione, Dichiarazioni Redditi); Atti di Straordinaria Amministrazione (Vendite autorizzate); Difesa in giudizio; Liquidazione passività



Onere del compenso:

Il compenso è a carico dell'attivo.

In caso di chiusura per accettazione successiva, l'onere grava sull'erede accettante.

In caso di devoluzione allo Stato di eredità capiente, l'onere grava sullo Stato erede.

(Se la procedura è stata attivata d'ufficio ed è incapiente, l'onorario è anticipato dall'Erario, come stabilito dalla Corte Cost. n. 83/2021).

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il sottoscritto Curatore, in forza dell'incarico conferito, come risulta dal Rendiconto Finale depositato e dalla relazione analitica allegata, stima un compenso professionale equo e dovuto, tenuto conto della complessità della gestione e dei risultati ottenuti, pari a:

Compenso Richiesto (Calcolato in base ai criteri sopra indicati)

Rimborso Spese Anticipate (come da giustificativi in Rendiconto)

TOTALE Richiesto: €

P.Q.M.

Si chiede a Codesto Onorevole Tribunale, in composizione Monocratica:

1- Dichiarare l'intervenuta **cessazione della curatela** dell'Eredità Giacente di [Nome e -Cognome del *de cuius*] per [indicare la causa di cessazione].



2- Approvare il Rendiconto Finale della gestione depositato dal Curatore.

3-Liquidare in favore del Curatore, Avv./Dott. [Nome Curatore], il compenso professionale pari ad € [Importo Compenso] e il rimborso delle spese anticipate pari ad € [Importo Spese Vive], per un totale di € [Importo Totale].

4-Autorizzare il Curatore a prelevare la somma liquidata di € [Importo Totale] dalle liquidità disponibili sul conto corrente intestato alla Procedura.

5-Disporre la chiusura della Procedura di Eredità Giacente.

6-Autorizzare il Curatore a compiere gli adempimenti successivi (comunicazioni all'Agenzia delle Entrate ex art. 5-ter DPR 322/98 e devoluzione del residuo attivo all'erede o all'Agenzia del Demanio).

Grazie per l'attenzione

